



TERRE CEVICO – SOC. COOP. AGRICOLA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE – ALLEGATO 3

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Data	Aggiornamenti del Documento
30/10/2023	Adozione della Procedura di gestione delle segnalazioni ex D.Lgs. 24/2023.
26/11/2024	Seconda Edizione della Procedura di gestione delle segnalazioni ex D.Lgs. 24/2023.

Indice

1.	Premessa	3
2.	Scopo della procedura	3
3.	Campo di applicazione	3
4.	Definizioni	4
5.	Soggetti coinvolti	6
6.	Contenuto della segnalazione	7
7.	Destinatari della segnalazione e modalità di trasmissione	7
8.	Canale di segnalazione interno: verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni	8
9.	Tutela del segnalante	9
	OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	9
	DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	10
	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
10.	Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica	13
	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	14
11.	Modifiche delle misure di prevenzione dei rischi	14
12.	Documenti di riferimento	15
1.	Allegati alla procedura	15
	Regolamento piattaforma informatica – Piattaforma Whistletech	15

1. Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2023, n. 63 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, si è data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone, che operano sia nell'ambito pubblico che in quello privato, le quali segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Terre Cevico Soc. Coop. Agricola (di seguito anche "Terre Cevico" o "Società" o "Ente"), ai sensi del suddetto decreto, ha predisposto una procedura per la gestione delle segnalazioni, c.d. *procedura whistleblowing*, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche "MOG231") adottato dalla Società.

2. Scopo della procedura

La procedura ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 ed è stata redatta ispirandosi, oltre che al dettato normativo, alle *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, predisposte dall'ANAC ed approvate con Delibera n 311 del 12 luglio 2023, con l'intento di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Terre Cevico e di condotte che potrebbero integrare la commissione di uno o più reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 o costituire una violazione del MOG 231 di della Società.

La procedura è predisposta ai sensi del D.Lgs. n.24/2023, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. n. 231/2001 che impone di implementare all'interno dei modelli organizzativi l'attivazione di un canale interno di segnalazione, il divieto di ritorsione e l'applicazione di un sistema disciplinare.

La procedura disciplina anche le modalità di verifica di validità e fondatezza delle segnalazioni e le misure da intraprendere nel caso di segnalazioni al solo scopo di calunnia o diffamazione.

3. Campo di applicazione

La presente procedura considera come rilevanti le segnalazioni che riguardino condotte illecite, irregolarità o reati – consumati o tentati – di cui il segnalatore abbia avuto conoscenza diretta nell'esercizio delle proprie mansioni o funzioni, che possono consistere in azioni od omissioni:

- rilevanti ai fini della violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea;
- rilevanti ai sensi delle fattispecie di reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 ed ai fini dell'istituto della responsabilità amministrativa degli enti;
- atte a determinare violazioni di norme di condotta e/o principi di comportamento individuati nel MOG231 e nel Codice Etico adottati da Terre Cevico.

In sintesi, la segnalazione può riguardare, oltre alla violazione di normative nazionali o dell'Unione Europea, anche:

- violazioni del MOG231 adottato da Terre Cevico;
- violazioni del Codice Etico di Terre Cevico;
- la commissione, in specifico, di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

La segnalazione non può riguardare:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al suddetto decreto;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o “voci di corridoio”.

Per le segnalazioni riguardanti rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro occorre fare riferimento al Responsabile Risorse Umane quale funzione competente per le questioni riguardanti il personale della Società.

Sono attive e valide le modalità comunicative attualmente già in uso nella Società (cassette interne per segnalazioni cartacee) per le segnalazioni non rientranti nell'ambito della normativa di cui al D.Lgs. n. 24/2023, in quanto segnalazioni “ordinarie” relative a:

- qualità e sicurezza alimentare (IFS e BRC);
- energia (ISO 5001);
- sostenibilità (EQUALITAS).

Le segnalazioni ordinarie sono segnalazioni inerenti a temi che non possono ricadere in ambito whistleblowing o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 5 della presente Procedura

4. Definizioni

Di seguito alcune definizioni:

- a) **Segnalazione:** Comunicazione, sia scritta che orale, relativa a potenziali violazioni, effettuata tramite canali di segnalazione interni o esterni.
- b) **Segnalazione Whistleblowing:** Denuncia di violazioni che comportano comportamenti, atti od omissioni dannosi per l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.
- c) **Segnalazione Ordinaria:** Comunicazione che non rientra nelle Segnalazioni Whistleblowing in termini di oggetto o soggetto, ovvero riguarda tematiche diverse

da quelle specificate nel paragrafo 6 o proviene da soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo 5 della Procedura. Include anche segnalazioni escluse per requisiti stabiliti dal D.Lgs. 24/2023 o in cui il Segnalante sceglie di mantenere l'anonimato o di beneficiare della riservatezza

- d) **Segnalazione Interna:** Comunicazione, sia scritta che orale, di informazioni sulle violazioni attraverso canali interni stabiliti dalla Società.
- e) **Segnalazione Esterna:** Comunicazione, sia scritta che orale, di informazioni sulle violazioni attraverso il canale esterno di segnalazione attivato da ANAC secondo l'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023. La Segnalazione esterna non riguarda le violazioni del D. Lgs. 231/2001, a meno che possano essere segnalate esternamente (ad esempio, violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea).
- f) **Divulgazione Pubblica:** Rendere pubbliche informazioni sulle violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione. La divulgazione pubblica non riguarda le violazioni del D. Lgs. 231/2001, a meno che possano essere segnalate esternamente (ad esempio, violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea).
- g) **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.
- h) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- i) **Segnalante o Whistleblower:** la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- j) **Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione oggetto di segnalazione.
- k) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- l) **Gestore della segnalazione:** la persona o l'ufficio interno autonomo oppure il soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il Gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.
- m) **Piattaforma:** Piattaforma informatica accessibile dai siti web dell'azienda e che consente di effettuare le segnalazioni scritte in modo sicuro grazie alla crittografia e

alla non accessibilità da parte di soggetti diversi dal Gestore della segnalazione incaricati.

- n) **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- o) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

5. Soggetti coinvolti

I soggetti che possono effettuare segnalazioni e che ricadono nell'ambito di tutela del D.lgs. 24/2023 sono:

- i lavoratori subordinati di Terre Cevico, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017;
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del c.p.c. e all'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Terre Cevico;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a Terre Cevico;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività a Terre Cevico;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Terre Cevico, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
- coloro che siano venuti a conoscenza della violazione durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali o anche durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

I soggetti a cui si possono estendersi le misure di protezione del segnalante sono:

- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- gli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già indicate persone.

6. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e non riferiti da terzi, a meno del caso in cui la segnalazione è comunicata ad un soggetto diverso dal canale di segnalazione individuato nel qual caso valgono le misure individuate di seguito nella procedura stessa per la gestione della comunicazione della segnalazione.

La segnalazione inoltre deve possibilmente contenere tutte le informazioni necessarie per individuare con certezza e inequivocabilmente l'autore della condotta oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni rese in forma anonima saranno prese in considerazione solo se circostanziate. Esse saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate secondo la presente procedura. Il segnalante anonimo, se successivamente identificato, beneficerà delle tutele che il D.Lgs. n.24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive¹.

Per garantire la riservatezza del segnalante prevista dal D.Lgs. n.24/2023, Terre Cevico adotta una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni tra soggetto segnalante e canale di segnalazione.

In particolare, la segnalazione (di seguito anche "segnalazione whistleblowing") deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità di chi effettua la segnalazione;
- la chiara e completa esposizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta diretta conoscenza;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha determinato i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano dare informazioni rispetto ai fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti a conferma della fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile ad un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

7. Destinatari della segnalazione e modalità di trasmissione

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata da Terre Cevico al Gestore delle segnalazioni (di seguito anche "Gestore"), un soggetto esterno autonomo ed adeguatamente formato, che risponde ai criteri normativi di cui all'art 4 c.2 del D.lgs. 24/2023. Il Gestore delle segnalazioni di Terre Cevico designato corrisponde ai componenti del proprio Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Essi sono destinatari delle segnalazioni whistleblowing secondo le modalità previste dalla piattaforma

¹ Art. 16 c. 4 del D.Lgs. n.24/2023

informatica dedicata, implementata dalla Società ed i cui riferimenti sono presenti nelle pagine del proprio sito aziendale <https://terrecevico.whistletech.online/>.

La piattaforma informatica implementata da Terre Cevico per la gestione delle segnalazioni whistleblowing garantisce i requisiti di riservatezza previsti dalla normativa, dando la possibilità sia di segnalazioni scritte che orali. Inoltre la piattaforma informatica consente la segnalazione, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con componenti dell'Organismo di Vigilanza in qualità di soggetti che gestiscono il canale di segnalazione.

Nel caso di segnalazione comunicata ad un soggetto diverso da quello sopra indicato, questa deve essere trasmessa al suddetto soggetto competente entro 7 giorni da suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni che afferiscono all'ambito di applicazione oggettivo di cui al D.Lgs. n.24/2023, comunque ricevute dalla Società mediante altre modalità comunicative, devono essere inoltrate al canale di segnalazione individuato dalla Società secondo le modalità sopra previste.

Per le modalità di trasmissione delle segnalazioni Terre Cevico fa riferimento alla piattaforma informatica implementata alla cui regolamentazione e funzionamento si rimanda per completezza (Manuale Whistletech).

8. Canale di segnalazione interno: verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, quale canale di segnalazione interno individuato da Terre Cevico, ricevono le segnalazioni a mezzo piattaforma informatica e gestiscono le stesse secondo i seguenti criteri:

- rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- formulazione di un primo giudizio di ricevibilità, escludendo le segnalazioni che non rientrino nell'oggetto della presente procedura (ad es. reclami generici, lamentele);
- mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante con possibilità di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- gestione diligente delle segnalazioni ricevute procedendo:
 - alla trasmissione della segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla non riconoscibile e/o altrimenti riconducibile all'autore, ad altri soggetti al fine di acquisire ulteriori informazioni ed osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le valutazioni e fornire i richiesti riscontri entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta;
 - all'archiviazione della segnalazione, con supporto di adeguata motivazione, nel caso in cui dalle prime verifiche effettuate essa risulti infondata o non sufficientemente circostanziata od ancora non pertinente;
 - nel caso di non archiviazione, alla comunicazione dell'esito della propria valutazione e/o verifica al Presidente di Terre Cevico, per le opportune valutazioni ed azioni da intraprendere in condivisione con la Direzione aziendale e l'organo amministrativo della Società nel rispetto delle proprie competenze, ovvero per gli opportuni interventi sul MOG231;

- al riscontro delle valutazioni ed azioni intraprese e delle eventuali valutazioni di interventi sul MOG231;
- tempistica di riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- messa a disposizione di informative chiare sul canale, sulle procedure, sulla piattaforma informatica utilizzata e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. In tal senso le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'art. 3, c. 3 – 4 del D.lgs. 24/2023.

Al Gestore della segnalazione non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ente oggetto di segnalazione, in quanto di competenza di soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura.

E' attribuita al Gestore solo la verifica di "ammissibilità" della segnalazione e l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

9. Tutela del segnalante

OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice di Terre Cevico, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del segnalante.

L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del segnalante e di non svolgere indagini o chiedere informazioni riguarda tutti coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolti nel procedimento di accertamento della segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia invece fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Con riferimento alle ipotesi suddette, alla persona segnalante viene data informazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati mediante comunicazione scritta. Tale informativa è prevista nell'ambito delle attività di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente procedura quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione dell'identità come sopra evidenziato, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal CCNL applicato vigente per i soggetti a cui esso è applicabile.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

Nell'ambito delle attività di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente procedura, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

I soggetti a cui si applica la presente procedura e che effettuano una segnalazione nel rispetto della stessa e delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione per le segnalazioni effettuate. In tal senso costituisce ritorsione, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del citato Decreto, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate le fattispecie che possono costituire ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A tutela del segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3, del suddetto Decreto (Divieto di ritorsione), nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei

comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del suddetto Decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Le suddette tutele per le persone segnalanti non si applicano nel caso in cui non ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al suddetto Decreto;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia e secondo la presente procedura.

Inoltre è condizione per la protezione della persona segnalante il fatto che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nel caso in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste normativamente per la persona segnalante non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le condizioni per l'applicazione delle tutele della persona segnalante e le misure disciplinari che si applicano nel caso di responsabilità penale di quest'ultima per come suddette, si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023.

Tali tutele sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante; ad esempio al:

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (ad es.: il facilitatore potrebbe essere il collega di un ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese o un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista, senza spendere la sigla sindacale).

Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (ad es.: colleghi, ex-colleghi, collaboratori che abbiano un legame di parentela o uno stabile legame affettivo con il segnalante, in primis coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante).

Colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante (ad es.: imprese che forniscono beni o servizi per l'Ente nelle quali il segnalante è titolare di quote di partecipazione al capitale sociale).

Enti presso i quali il segnalante lavora.

Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (ad es.: ove un dipendente di uno degli enti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio, segnali violazioni compiute, nell'ambito della gestione dello stesso servizio, da un ente associato).

La persona segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

In tal senso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.24/2023 e al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le persone segnalanti che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), o dell'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del sopra citato art. 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Infine quale limitazione della responsabilità della persona segnalante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023, non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, c. 3, del suddetto decreto protette da segretezza, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto.

Fermo restando le tutele suddette garantite dalla normativa di riferimento, l'individuo che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito ne deve dare notizia immediata e circostanziata all'Organismo di Vigilanza.

Quest'ultimo, valutato quanto accaduto, ne dovrà riferire alla Presidenza aziendale di Terre Cevico, per l'adozione di tutte le iniziative necessarie ed opportune.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti destinatari di cui al canale di segnalazione interno, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Terre Cevico definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

10. Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

I segnalanti, in virtù dei principi di trasparenza, lealtà, fiducia e collaborazione che caratterizzano il rapporto con Terre Cevico, possono avvalersi del canale di segnalazione interna messo a disposizione dalla Società, nei casi previsti dalla norma e, fatta eccezione per le violazioni di disposizioni nazionali che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, possono effettuare:

a) una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- è già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è attivato presso l'ANAC, tramite il proprio sito internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile ove si trovano le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

b) una divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione per colui che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 ricorre qualora sussista una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali sopra citati.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto destinatario, di cui al canale di segnalazione interno, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del soggetto Gestore, di cui al canale di segnalazione interno. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il soggetto Gestore, di cui al canale di segnalazione interno, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del suddetto soggetto destinatario mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

11. Modifiche delle misure di prevenzione dei rischi

Qualora, a seguito delle segnalazioni e delle comunicazioni nei confronti degli organi di Terre Cevico emergano elementi oggettivi idonei a rivelare carenze dei sistemi di controllo interno, la Direzione aziendale ed il Consiglio di Amministrazione di Terre Cevico dovrà

tempestivamente provvedere al loro adeguamento mediante le azioni correttive da porre in essere.

12. Documenti di riferimento

- Decreto Legislativo 231, 8 giugno 2001: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.”
- Decreto Legislativo 24, 10 marzo 2023: “Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”
- “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, predisposte dall’ANAC ed approvate con Delibera n 311 del 12 luglio 2023,
- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Terre Cevico.
- Codice Etico adottato da Terre Cevico.
- Regolamentazione piattaforma informatica per applicazione procedura whistleblowing.

1. Allegati alla procedura

Regolamento piattaforma informatica – Piattaforma Whistletech